

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 novembre 2002

Misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunita' di *Phytophthora ramorum* Werres, De Coek & Man in `t Veld sp. nov.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;

Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita';

Vista la decisione della Commissione 2002/757/CE del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunita' di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in `t Veld sp. nov.;

Considerato che nel 2002 il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Germania hanno informato gli altri Stati membri e la Commissione della presenza di focolai di *Phytophthora ramorum* nei loro rispettivi territori;

Considerato che un'analisi preliminare del rischio fitosanitario basata sulle informazioni scientifiche disponibili ha dimostrato che l'organismo in questione e i suoi effetti nocivi potrebbero costituire una grave minaccia fitosanitaria per la Comunita', in particolare gli isolati non europei presenti soltanto negli Stati Uniti per le querce della Comunita' e gli isolati europei per piante ornamentali quali *Rhododendron* spp. e *Viburnum* spp. Considerato che e' necessario adottare temporaneamente misure fitosanitarie di emergenza al fine di impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunita' dell'organismo nocivo;

Considerato che tali misure devono essere applicate all'introduzione o alla propagazione dell'organismo nocivo, nonche' alla produzione e al trasporto nella Comunita' di piante ospiti conosciute dell'organismo medesimo e devono includere altresì una sorveglianza piu' generale relativa alla presenza o all'assenza prolungata del medesimo negli Stati membri;

Considerata la necessita' di recepire la decisione della Commissione n. 2002/757/CE del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunita' di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in `t Veld sp. nov.; A norma dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) "l'organismo nocivo": *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in `t Veld sp. nov.;
- b) "piante sensibili": vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di *Acer macrophyllum* Pursh., *Aesculus californica* Nutt., *Arbutus menziesii* Pursch., *Arctostaphylos* spp. Adans, *Heteromeles arbutifolia* (Lindley) M. Roemer, *Lithocarpus densiflorus* (H & A), *Lonicera hispidula* (Dougl.), *Quercus* spp. L., *Rhamnus californica* (Esch), *Rhododendron* spp. L., ad eccezione di *Rhododendron simsii* Planch., *Umbellularia californica* (Pursch.), *Vaccinium ovatum* (Hook & Arn) Nutt. e *Viburnum* spp. L.;
- c) "legname sensibile": il legname di *Acer macrophyllum* Pursh., *Aesculus californica* Nutt., *Lithocarpus densiflorus* (H & A) e *Quercus* L.;

d) "cortecce sensibili": cortecce isolate di *Acer macrophyllum* Pursh., *Aesculus californica* Nutt., *Lithocarpus densiflorus* (H & A) e *Quercus* L.

Art. 2.

1. Sono vietate l'introduzione e la propagazione nella Comunità di isolati non europei o europei dell'organismo nocivo.

Art. 3.

1. Le piante sensibili e il legname sensibile possono essere introdotti nel territorio della Comunità unicamente se conformi alle misure fitosanitarie di emergenza di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato del presente decreto e devono essere sottoposti a ispezione al momento dell'ingresso nella Comunità per individuare l'eventuale presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo, conformemente all'art. 36 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, e risultare indenni da tale organismo.

2. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato del presente decreto si applicano unicamente alle piante sensibili e al legname sensibile destinati alla Comunità e originari degli Stati Uniti d'America.

3. Le misure stabilite nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 1.3, del citato decreto 31 gennaio 1996, per quanto riguarda il legname di *Quercus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, proveniente dagli Stati Uniti d'America, non si applicano al legname sensibile di *Quercus* L. conforme ai requisiti del punto 2, lettera b), dell'allegato alla presente decisione.

4. Le piante di *Rhododendron* spp., ad eccezione di *Rhododendron simsii* Planch, e *Viburnum* spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi, provenienti da Paesi terzi diversi dagli Stati Uniti e introdotte nella Comunità, possono essere trasportate all'interno del suo territorio solo a condizione di essere accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente al decreto 31 gennaio 1996.

Art. 4.

1. Le cortecce sensibili originarie degli Stati Uniti d'America non possono essere introdotte nella Comunità.

Art. 5.

1. Le piante delle specie *Rhododendron* spp., ad eccezione di *Rhododendron simsii* Planch., e *Viburnum* spp. (eccetto i frutti e le sementi) originarie della Comunità possono essere trasferite dal loro luogo di produzione solo se soddisfano le condizioni di cui al punto 3 dell'allegato del presente decreto. I produttori di queste piante sono registrati conformemente alle disposizioni del decreto 31 gennaio 1996.

Art. 6.

1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano indagini ufficiali per individuare la presenza dell'organismo nocivo sul loro territorio e determinare eventuali indizi di contaminazione da parte di quest'ultimo.

2. I risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 sono comunicati al Servizio fitosanitario centrale entro il 1 ottobre 2003.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto si applicano sino al 31 dicembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2002

Il Ministro: Alemanno

Allegato

1a. Fatto salvo il disposto dell'allegato III, parte A, punto 2, e dell'allegato IV, parte A, sezione 1, punti 11.1, 39 e 40 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, le piante sensibili originarie degli Stati Uniti d'America sono scortate dal certificato fitosanitario di cui al titolo VIII del decreto ministeriale 31 gennaio 1996. Tale certificato:

a) attesta che le piante provengono da zone in cui non e' nota la presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo; il nome della zona deve essere indicato nel certificato nella casella "Luogo di origine" oppure

b) e' rilasciato a seguito di una verifica ufficiale attestante che non e' stato osservato alcun segno di presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo sulle piante sensibili nel luogo di produzione nel corso di ispezioni ufficiali, inclusi esami di laboratorio di ogni sintomo sospetto effettuati a partire dall'ultimo ciclo vegetativo completo.

Inoltre, il certificato e' rilasciato solo dopo che campioni rappresentativi delle piante prelevati prima della spedizione siano stati esaminati e riconosciuti indenni da isolati non europei dell'organismo nocivo nel corso delle ispezioni. La menzione "Riconosciuto indenne da isolati non europei di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov." deve figurare nel suddetto certificato nella casella "Dichiarazione supplementare".

1b. Le piante sensibili importate di cui al punto la possono essere trasportate all'interno della Comunita' solo se sono scortate da un passaporto fitosanitario, redatto e rilasciato conformemente al decreto 31 gennaio 1996, che attesti che le ispezioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono state effettuate.

2. Il legname sensibile originario degli Stati Uniti d'America puo' essere importato nella Comunita' solo a condizione di essere scortato dal certificato di cui all'art. 7 o all'art. 8 della direttiva 2000/29/CE, il quale:

a) attesti che le piante provengono da zone in cui non e' nota la presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo; il nome della zona deve essere indicato nel certificato nella casella "Luogo di origine" oppure:

b) sia rilasciato a seguito di un controllo ufficiale che attesti che il legname e' stato privato della corteccia e che

i. e stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata, oppure:

ii. il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, e' inferiore al 20 %, oppure:

iii. il legname e' stato disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua, oppure:

c) nel caso di legname segato con o senza residui di corteccia attaccati, se sia provato da un marchio "Kiln-dried", "KD" o un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente all'uso commerciale attuale, che tale legname e' stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al disotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura.

3. Le piante delle specie *Rhododendron* spp., ad eccezione di *Rhododendron simsii* Planch., e *Viburnum* spp., eccetto i frutti e le sementi, originarie della Comunita' europea, possono essere trasportate a partire dal luogo di produzione solo se sono accompagnate dal passaporto fitosanitario di cui al punto 1 del presente allegato e:

a) provengono da zone in cui non e' nota la presenza di isolati europei dell'organismo nocivo; oppure:

b) nessun segno indicante la presenza di isolati europei dell'organismo nocivo siano stati osservati nelle piante summenzionate nel luogo di produzione successivamente all'ultimo ciclo vegetativo completo nel corso delle ispezioni ufficiali, compresi esami di laboratorio di ogni sintomo sospetto effettuati almeno una volta al momento opportuno durante il periodo di crescita attiva delle piante; oppure:

c) qualora la presenza di isolati europei dell'organismo nocivo sia stata constatata nelle piante summenzionate nel luogo di produzione, se siano state applicate adeguate procedure di eradicazione del suddetto organismo, ossia la distruzione almeno delle piante infette e di tutte le piante sensibili situate a meno di 2 metri dalle piante infette e:

nel caso di tutte le piante sensibili situate in un raggio inferiore a 10 m dalle piante infette e di tutte le altre piante della partita contaminata, se esse sono rimaste nel luogo di produzione e se ispezioni complementari sono state effettuate a due riprese almeno durante i tre mesi successivi alla constatazione, quando le piante sono in pieno periodo di crescita, e se sono state riconosciute esenti dall'organismo nocivo nel corso di queste ispezioni;

nel caso di tutte le altre piante sensibili presenti nel luogo di produzione, se esse sono state sottoposte a una nuova ispezione approfondita a seguito della constatazione e riconosciute esenti dall'organismo nocivo.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2007

recante modifica della decisione 2002/757/CE relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

[notificata con il numero C(2007) 1292]

(2007/201/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/757/CE della Commissione ⁽²⁾ dispone che gli Stati membri adottino misure provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (di seguito «organismo nocivo»).
- (2) Sulla base di recenti informazioni scientifiche sugli eventuali danni causati dall'organismo nocivo, appare opportuno ampliare ed aggiornare l'elenco delle piante, del legname e delle cortecce sensibili all'organismo nocivo.
- (3) Al fine di scongiurare interpretazioni errate, è opportuno prescrivere chiaramente l'obbligatorietà del ricorso a passaporti delle piante per ciascun movimento di specie specifiche di piante sensibili all'interno della Comunità.
- (4) Dai controlli ufficiali effettuati ai sensi della decisione 2002/757/CE è emersa la necessità di effettuare almeno due ispezioni ufficiali annue di determinate specie delle piante sensibili presso i luoghi di produzione durante il periodo di crescita, al fine di confermare l'assenza dell'organismo nocivo. In modo da poter disporre del tempo sufficiente per conformarsi a tale prescrizione, è opportuno che essa entri in vigore il 1° maggio 2007.

- (5) L'esperienza ricavata dal controllo dell'applicazione di misure di eradicazione presso i focolai dimostra che le misure non dovrebbero contemplare solo le piante, ma anche i substrati di coltivazione e i residui di piante. Tali misure dovrebbero comprendere anche misure fitosanitarie riguardanti la superficie di coltivazione che circonda i siti in questione.
- (6) Appare inoltre necessario estendere le indagini svolte dagli Stati membri riguardo agli indizi della contaminazione da parte dell'organismo nocivo e notificarne annualmente i risultati.
- (7) È opportuno che i risultati delle suddette misure siano oggetto di una revisione al termine del successivo periodo di crescita e che alla luce dell'esito di tale revisione siano considerate eventuali misure successive. Le misure successive devono inoltre tener conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dei pareri scientifici da essi formulati.
- (8) La decisione 2002/757/CE va dunque modificata di conseguenza.
- (9) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/757/CE è modificata come segue:

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 252 del 20.9.2002, pag. 37. Decisione modificata dalla decisione 2004/426/CE (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 1).

1) all'articolo 1 i punti 2), 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

«2. “piante sensibili”: vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di *Acer macrophyllum* Pursh, *Acer pseudoplatanus* L., *Adiantum aleuticum* (Rupr.) Paris, *Adiantum jordanii* C. Muell., *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Aesculus hippocastanum* L., *Arbutus menziesii* Pursch., *Arbutus unedo* L., *Arctostaphylos* spp. Adans, *Calluna vulgaris* (L.) Hull, *Camellia* spp. L., *Castanea sativa* Mill., *Fagus sylvatica* L., *Frangula californica* (Eschsch.) Gray, *Frangula purshiana* (DC.) Cooper, *Fraxinus excelsior* L., *Griselinia littoralis* (Raoul), *Hamamelis virginiana* L., *Heteromeles arbutifolia* (Lindley) M. Roemer, *Kalmia latifolia* L., *Laurus nobilis* L., *Leucothoe* spp. D. Don, *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Lonicera hispidula* (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, *Magnolia* spp. L., *Michelia doltsopa* Buch.-Ham. ex DC, *Nothofagus obliqua* (Mirbel) Blume, *Osmanthus heterophyllus* (G. Don) P. S. Green, *Parrotia persica* (DC) C.A. Meyer, *Photinia x fraseri* Dress, *Pieris* spp. D. Don, *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco, *Quercus* spp. L., *Rhododendron* spp. L., ad eccezione di *Rhododendron simsii* Planch., *Rosa gymnocarpa* Nutt., *Salix caprea* L., *Sequoia sempervirens* (Lamb. ex D. Don) Endl., *Syringa vulgaris* L., *Taxus* spp. L., *Trientalis latifolia* (Hook), *Umbellularia californica* (Hook. & Arn.) Nutt., *Vaccinium ovatum* Pursh e *Viburnum* spp. L.;

3. “legname sensibile”: il legname di *Acer macrophyllum* Pursh, *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Quercus* spp. L. e di *Taxus brevifolia* Nutt.;

4. “cortecce sensibili”: cortecce isolate di *Acer macrophyllum* Pursh, *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Quercus* spp. L. e di *Taxus brevifolia* Nutt.»;

2) all'articolo 5, l'espressione «dal loro luogo di produzione» è sostituita dall'espressione «all'interno della Comunità»;

3) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 sono notificati annualmente alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 1° dicembre.»;

4) all'articolo 8 la data «31 dicembre 2004» è sostituita da «31 gennaio 2008»;

5) l'allegato è modificato in conformità dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Il punto 3 dell'allegato della decisione 2002/757/CE è modificato come segue:

1) nella prima frase, l'espressione «trasportate a partire dal luogo di produzione» è sostituita dall'espressione «trasportate all'interno della Comunità»;

2) alla lettera b), prima della parola «; oppure», è inserita la frase seguente:

«e, a decorrere dal 1° maggio 2007, effettuati almeno due volte al momento opportuno durante il periodo di crescita attiva delle piante; l'intensità di tali ispezioni dovrebbe tenere conto del particolare sistema di produzione delle piante»;

3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) qualora la presenza di segni dell'organismo nocivo sia stata constatata nelle piante nel luogo di produzione, se siano state applicate adeguate procedure di eradicazione del suddetto organismo, ossia almeno:

i) distruzione delle piante infette e di tutte le piante sensibili in un raggio di due metri dalle piante infette, compresi i substrati di coltivazione e i residui di piante;

ii) per tutte le piante sensibili situate in un raggio di 10 metri dalle piante infette e tutte le altre piante della partita contaminata:

— le piante sono rimaste nel luogo di produzione,

— sono state effettuate ispezioni ufficiali complementari almeno due volte nei tre mesi successivi all'adozione delle misure di eradicazione durante il periodo di crescita attiva delle piante,

— nel corso del summenzionato periodo trimestrale non sono stati svolti trattamenti che potrebbero eliminare i sintomi dell'organismo nocivo,

— le piante sono state riconosciute indenni dall'organismo nocivo in occasione di tali ispezioni ufficiali;

iii) per tutte le altre piante sensibili presenti nel luogo di produzione, esse sono state sottoposte ad una nuova ispezione ufficiale approfondita a seguito della constatazione e in occasione di tali ispezioni sono state riconosciute indenni dall'organismo nocivo;

iv) sono state prese le misure fitosanitarie del caso sulla superficie di coltivazione in un raggio di due metri dalle piante infette.»
